

Convenzione **SANTA SEDE**

(è limitata solo agli infortuni sul lavoro e malattie professionali)

a) **decorrenza** : 1°/01/2004 – ratifica: legge 19 Agosto 2003. n. 244; Accordo Amministrativo per applicazione della Convenzione del 16 giugno 2000.

b) **campo di applicazione**

persone protette : lavoratori (indipendentemente dalla loro cittadinanza) soggetti alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

c) **rischi protetti**: infortuni sul lavoro e malattie professionali

esclusioni : assistenza sanitaria per malattie comuni

d) **situazione protetta** : distacco del lavoratore nell'altro Stato: (mod. 123 previa emissione certificato di distacco rilasciato dall'INPS). Inoltre la USL dovrà chiedere alla sede INAIL competente una certificazione che il lavoratore da distaccare è assicurato in base al DPR n° 1124 del 30/6/75 e successive modificazioni ed integrazioni

e) **modulistica**: 001; 107; 113; 114; 123; 125.

f) **sistema di addebito delle spese**: in base al costo effettivo (gli addebiti sono emessi solo da parte italiana in quanto la Santa Sede non dispone sul proprio territorio di strutture ospedaliere.)

Organismo di collegamento:

Fondo Assistenza Sanitaria (F.A.S.)
00120 Città del Vaticano